

Discussione del disegno di legge: Disposizioni circa il personale lavorante, occorrente per la fabbrica di siluri della regia marina a San Bartolomeo (Spezia).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni circa il personale lavorante, occorrente per la fabbrica di siluri della regia marina a San Bartolomeo (Spezia).

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 370-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e nessun oratore essendo iscritto passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Per l'impianto e l'esercizio della fabbrica dei siluri a S. Bartolomeo (Comune di Spezia) prevista dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1905, n. 320, è assegnato un personale lavorante non superiore, in complesso, a 100 individui che costituiranno un ruolo separato.

(È approvato).

Art. 2.

Il ministro della marina ha facoltà di assumere in servizio il personale indicato nel precedente articolo e di provvedere alle successive sostituzioni, con le stesse norme che si troveranno in vigore per il personale lavorante dei regi stabilimenti marittimi, indipendentemente dalle condizioni contenute nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1901, n. 258.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale ammesso in servizio in base alla presente legge sarà considerato a tutti gli effetti come personale lavorante dei regi stabilimenti marittimi; non sarà però ad esso applicabile la legge 26 dicembre 1901, n. 518, che regola le pensioni degli operai della regia marina e verrà invece iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai con le norme che seguono.

(È approvato).

Art. 4.

Gli operai acquistano diritto a liquidare la pensione presso la Cassa nazionale di previdenza di cui all'articolo precedente:

a) quando abbiano compiuti 60 anni di età con 25 almeno di servizio;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite od infermità contratte per cause di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e l'età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge per gli infortuni sul lavoro.

(È approvato).

Art. 5.

Il tempo di servizio utile per la pensione è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestati nella qualità di operaio della fabbrica di siluri.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione sono anche computati il servizio militare, nonché gli altri civili prestati nell'Amministrazione dello Stato.

In nessun caso è tenuto conto del servizio anteriore al 17° anno di età.

Le campagne di guerra e gli aumenti nel computo di determinati servizi, stabiliti dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1905, n. 70, sono calcolate nella stessa misura per gli operai della fabbrica dei siluri.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se è uguale o inferiore a sei mesi, si trascura.

(È approvato).

Art. 6.

La pensione annua dell'operaio che si trovi nelle condizioni previste alle lettere a) e b) dell'articolo 4 sarà liquidata in base alla media delle due mercedi giornaliere più elevate alle quali sia pervenuto durante l'ultimo decennio e che abbia mantenute per due anni almeno. A 25 anni di servizio la pensione corrisponderà alla detta media moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sarà aumentato di tre unità per ogni anno di servizio oltre i 25.

Le ferite e le infermità provenienti da